

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1990

recante seconda modifica della decisione 80/775/CEE, che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che la decisione 80/775/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 89/31/CEE<sup>(4)</sup>, ha già fissato le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania;

considerando che anche altre zone di tale Stato membro rispondono attualmente alle condizioni prescritte per poter ridurre la frequenza dei controlli e alzare l'età alla quale gli animali vengono controllati al fine di conservare agli allevamenti bovini in causa la qualifica « ufficialmente indenni da brucellosi »;

considerando che, per il mantenimento di tale qualifica, è opportuno stabilire misure di controllo, atte a garantire che la qualifica è giustificata e conforme alla particolare

situazione sanitaria degli allevamenti bovini in talune regioni della Repubblica federale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 80/775/CEE, dopo i termini « Rheinhessen-Pfalz » sono aggiunti i termini « Arnsberg, Köln e Düsseldorf ».

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 20.